

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI
E DEL PATTO DI COMPENSO PER GLI AVVOCATI**

L'anno _____ (_____), il giorno ____ (_____) del mese di _____

TRA

il Comune di Barile (C.F.: _____), in persona del Responsabile del Settore, _____, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, in Barile , alla via _____

E

l'avv. _____ del Foro di _____, (di seguito: Legale) con studio in _____, alla via _____ n. ____, C.F.: _____; P.I.: _____

PREMESSO

- con decreto n. __ del _____ il Sindaco ha disposto di (promuovere azione) (costituirsi nel giudizio promosso) innanzi _____ per

- mediante il citato decreto sindacale n. 00/20__ è stato contestualmente demandato a questo responsabile l'onere di provvedere alla nomina del difensore del Comune , al quale il Sindaco - cui spetta la rappresentanza in sede processuale del Comune ex artt. 50 del TUOEL emanato con Dlgs 267/2000 e __ del vigente Statuto comunale - conferirà ogni potere e facoltà di legge giusta procura ad litem che sarà rilasciata nelle forme di rito;

_9) - che con determina n. ____ del _____ è stato affidato incarico fiduciario all'avv. _____, con studio in _____ per la difesa giudiziale dell'Ente per ;-

- che, con apposita Determinazione Dirigenziale n. ____ del 00/10/20__, è stato approvato lo Schema del Disciplinare Tipo regolante l'incarico per prestazioni professionali e del Patto di compenso per gli Avvocati esterni;

TANTO PREMESSO

tra le Parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA

il conferimento di incarico di assistenza, difesa, rappresentanza e patrocinio giudiziario e/o stragiudiziale secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'Avvocato _____ accetta l'Incarico avente per oggetto: _____; ai sensi dell'art. 48, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il predetto professionista, consapevole sulle sanzioni applicabili per le dichiarazioni false o reticenti, dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dal vigente

Regolamento Comunale per il Conferimento di Incarichi a Professionisti Legali Esterni e, in particolare:

- a) di essere iscritto all'Albo Professionale da almeno 2 (due) anni;
- b) di trovarsi nelle condizioni *ex legis* di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal Codice di Deontologia Forense;
- d) di non aver un contenzioso od incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, che in nome e per conto di propri clienti, sia da parte di avvocati associati in caso di professionista facente parte del medesimo studio legale;
- e) di non essere incorso in provvedimenti di revoca dell'incarico da parte di Pubbliche Amministrazioni;
- f) di non aver promosso, nei 3 (tre) anni precedenti alla data del presente atto, fatte salve le rituali messe in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione, alcuna azione (comunque giuridicamente denominata), nei confronti del Comune di Barile.

2. L'incarico di cui al presente atto viene affidato alle seguenti condizioni che il Legale accetta senza riserve:

2.1. Il compenso, al netto degli oneri fiscali e contributivi, spettante al Legale in dipendenza delle prestazioni professionali connesse all'incarico in oggetto, viene convenuto, nel caso il giudizio si concluda con esito favorevole per l'Ente, nell'importo forfettario di € _____,___ (_____); tale compenso, nell'ipotesi in cui il Comune di Barile risulti soccombente ed in applicazione della clausola di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi a Professionisti Legali Esterni, è rideterminato, consensualmente, in riduzione, nell'importo di € _____,___ (_____/00);

OPPURE

2.2. Il compenso, al netto degli oneri fiscali e contributivi, spettante al Legale in dipendenza delle prestazioni professionali connesse all'incarico in oggetto, viene stabilito, nel caso il giudizio si concluda con esito favorevole per l'Ente, in misura non superiore ai valori minimi, determinati, operando la variazione sui valori medi, fino alla percentuale massima di diminuzione prevista per ogni fase dal vigente D.M. in materia di Tariffe Professionali Forensi; tale compenso, nell'ipotesi in cui l'Ente risulti soccombente, viene rideterminato operando una riduzione pari al _____ (non inferiore al 20%) in applicazione della clausola in applicazione della clausola di cui all'art 6, comma 1, lettera c), del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi a Professionisti Legali esterni;

OPPURE

2.3. Il compenso, al netto degli oneri fiscali e contributivi, spettante al Legale in dipendenza delle prestazioni professionali connesse all'incarico in oggetto, viene stabilito, nel caso il giudizio si concluda con esito favorevole per l'Ente, in misura ridotta del 20% rispetto all'importo corrispondente ai valori minimi, determinati operando la variazione sui valori medi fino alla percentuale massima di diminuzione prevista per ogni fase dal vigente D.M. in materia di Tariffe Professionali Forensi, quando trattasi di incarichi attinenti controversie aventi medesimo oggetto; tale compenso viene rideterminato operando una ulteriore riduzione pari al _____ (non inferiore al 20%) nell'ipotesi in cui l'Ente risulti soccombente in applicazione della clausola di cui all'art 6, comma 1, lettera c), del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi a Professionisti Legali esterni;

2.4. In caso di esito favorevole del giudizio con spese a carico della controparte soccombente, per la liquidazione di compensi in misura superiore alla somma determinata o concordata con l'Amministrazione nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte, nulla più pretendendo dal Comune di Barile; in caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque nei limiti dell'importo determinato o pattuito con l'amministrazione.

2.5. Nel caso in cui il recupero di quanto liquidato a carico di controparte non dovesse avere esito positivo, la somma che l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere al Legale incaricato è sempre quella pattuita, dovendo, in più, solo le spese relative alla procedura esecutiva connessa al suddetto recupero, come sostenute e documentate dal Legale incaricato;

2.6. Nel caso di conciliazione ovvero di definizione transattiva della controversia, così come nelle ipotesi di estinzione del giudizio, sia per inerzia che per abbandono, verrà riconosciuto al Legale incaricato il corrispettivo maturato per la/e fase/i consumata/e fino al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione o estinzione;

2.7. Qualora il Professionista Legale subentri in un giudizio già incardinato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), verranno corrisposte a detto Professionista solo le competenze nella misura concordata o determinata a norma delle clausole che precedono, come ridotte in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

3. Il Professionista Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, senza null'altro più pretendere dall'Ente. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune.

4. In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) e d) del vigente Regolamento Comunale per il conferimento d'incarico a Professionisti Legali Esterni, al Legale incaricato non è dovuto alcun compenso.

5. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, sono assoggettati ad IVA, eventuali contributi di legge, al regime di previdenza ed assistenza forense ed a ritenuta alla fonte;

6. L'Ente, in seguito alla stipula della presente convenzione e previa richiesta del Legale incaricato, corrisponderà, per il sostegno alle spese iniziali di causa di Questi, una somma di € 500,00 che sarà computata e detratta, unitamente ai successivi ed ulteriori acconti, dal definitivo compenso.

7. Il Legale si impegna a relazionare ed informare, costantemente, il Comune di Barile sull'attività di causa di volta in volta espletata (depositando copia di ogni atto esperito ed ogni altro atto di giudizio) ed a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, pareri, scritti e orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere in favore del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della lite giudiziale e/o stragiudiziale. Qualora richiesto, per fini di chiarimento, il Legale si obbliga ad assicurare la propria presenza, presso gli Uffici Comunali, per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo, evidentemente, il rimborso delle spese richieste e documentate. Il Legale incaricato comunicherà, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito di ogni provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare pregiudizi all'Amministrazione.

8. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il Legale si obbliga, altresì, ad astenersi dalle prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, il Legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune perché Questo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al Legale di proseguire nell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo, il Legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte – poiché trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta, comportando, perciò, una complessa gestione contabile per l'Ente – il Legale

non potrà rimettere parcelle per pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al Protocollo Comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che tanto possa dare a ristoro o ad interessi di alcun genere.

10. Il Legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela ed affinità entro il 4° con la controparte o con i legali rappresentanti ove questa sia persona giuridica. Dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle vigenti norme di legge e/o dell'Ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale e/o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile. A tal fine, il Legale incaricato s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità precedentemente richiamate. Il Legale incaricato, con la sottoscrizione del presente Disciplinare, s'impegna a non accettare, per tutta la durata del rapporto instaurato, incarichi professionali di avvocato e procuratore da soggetti terzi (pubblici o privati) contro Questo Comune: pena la revoca degli incarichi già conferiti

11. Il Legale non può, in alcun modo, delegare terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune da esprimersi nelle forme di legge. Sono salve le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento da parte del Legale incaricato. Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio della difesa, il Legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un professionista domiciliatario, al Legale è data ampia e libera facoltà di scelta. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Legale incaricato, il quale resta unico responsabile nei confronti del Comune Committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

12. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Legale previa comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Si obbliga, in tal caso, a rimborsare le spese necessarie sino a quel momento sostenute dal Legale ed a corrispondere il compenso per l'attività sin lì espletata.

13. Il Legale ha facoltà di rinuncia al mandato per giusta causa conservando il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività

espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

14. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri Uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento richiesti dal Legale ed utili alla migliore difesa.

15. Il Legale incaricato, con la sottoscrizione del presente Disciplinare, s'impegna a non accettare, per tutta la durata del rapporto instaurato, incarichi professionali di avvocato e procuratore da soggetti terzi (pubblici o privati) contro questo Comune, pena la revoca degli incarichi già conferiti.

16. La sottoscrizione del presente Disciplinare di Incarico costituisce integrale accettazione delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

17. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviando al vigente **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI LEGALI ESTERNI, NONCHÉ** alle norme del Codice Civile ed a quelle dell'Ordinamento Professionale degli Avvocati.

18. Le eventuali spese inerenti il presente contratto sono a carico di entrambe le Parti in egual misura.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per il Comune di Barile

Il Legale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., le Parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 7) 8) e 9).

per il Comune di Barile

Il Legale

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).